

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot.n. 3251/TA

Decreto n. 1258/93

OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale "Lago di Lozon" in Comune di Verrayes.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del Consiglio comunale di Verrayes n. 27 del 10.03.1993, con la quale si richiedeva l'istituzione dell'area protetta del "Lago di Lozon";

Vista la conseguente deliberazione della Giunta regionale n. 4660 in data 14 maggio 1993 con la quale veniva proposta l'istituzione e la delimitazione della riserva naturale "Lago di Lozon" ai sensi della legge 30 luglio 1991, n. 30, concernente: "Norme per l'istituzione di aree naturali protette".

Vista la lettera prot.n. 1893 del 27 maggio 1993 con la quale si trasmetteva al Comune territorialmente interessato la proposta di deliberazione di cui sopra perchè si esprimesse in merito;

Vista la deliberazione n. 54 del Consiglio comunale di Verrayes con cui si esprimeva parere favorevole alla istituzione della riserva naturale del "Lago di Lozon" come da proposta contenuta nella deliberazione regionale n. 4660 del 14 maggio 1993;

Considerate le caratteristiche dell'area, di elevato interesse naturalistico in quanto il lago di Lozon è l'ambiente umido valdostano in assoluto più ricco di specie vegetali igrofile e di organismi zooplanttonici e dove un recente studio condotto dal botanico svizzero Charles Rey ha evidenziato la presenza di oltre 90 specie palustri e di oltre 15 unità fitosociologiche differenti, ciò che rende questa zona uno degli ambienti umidi più interessanti di tutto l'arco alpino;

Considerata la necessità della protezione delle fonti idriche di alimentazione del lago stesso;

Ribadita la conseguente necessità di salvaguardia del "Lago di Lozon" ai sensi della citata legge regionale 30 luglio 1991, n. 30:

DECRETA

ART. 1

E' istituita come riserva naturale la zona denominata "Lago di Lozon", sita nel Comune di Verrayes, con perimetrazione come da cartina allegata, ai sensi dell'art. 24 della citata legge regionale 30 luglio 1991, n. 30.

ART.2

Oltre ai vincoli di cui all'art. 25 della L.R. 30 luglio 1991, n. 30, è previsto il divieto delle seguenti attività:

- Raccolta di qualunque tipo di flora e di invertebrati;
- Creazione di nuove infrastrutture che non siano compatibili con le finalità istitutive della presente riserva; in ogni caso queste ultime devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti;
- Mutamenti di regime idrico del lago che possono modificare o alterare in senso negativo il biotopo o il geotopo.

ART. 3

Per il mantenimento del regime idrico della zona è autorizzato il periodico inserimento nel lago dell'acqua del Rû de Chavacour e sono protette le fonti idriche d'alimentazione del lago stesso.

ART. 4

Per la violazione di quanto stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi n. 3 e 4 dell'art. 29 della L.R. 30 luglio 1991, n. 30.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Centro Direzionale per gli affari legislativi dell'Amministrazione regionale per la sua iscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, li **23 SET. 1993**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Dino VIERIN -

